

vate: la necessità di contenimento della spesa pubblica ha comportato la destinazione di più limitate risorse pubbliche verso determinati campi di interesse pubblico, quale in primo luogo la cultura, ai quali i soggetti privati potrebbero contribuire (mecenatismo). La creazione di fondazioni, con apporto di risorse pubbliche e private, risulta in questi casi possibile anche in forza dell'evoluzione dell'istituto delineata nel paragrafo 6, dal patrimonio iniziale insufficiente e la previsione di entrate successive, fino agli elementi caratterizzanti la fondazione di partecipazione (adesione successiva, diverse categorie di soci).

Un'altra ragione giustificante la partecipazione dei privati, ancorché introdotta con il principale intento di fare affluire risorse, consiste nell'esigenza di gestioni efficaci ed efficienti per gli enti (principi a cui risulta oggi peraltro ispirata l'attività della pubblica amministrazione) mediante modelli in cui interagiscono soggetti pubblici che tradizionalmente svolgevano in proprio l'attività e soggetti privati aventi professionalità nello specifico settore: si tratta dei casi del *project financing* nelle infrastrutture e del volontariato nei servizi sociali e assistenziali.

Le descritte ragioni della privatizzazione si rinvengono tutte, o soltanto l'esigenza di operare secondo modelli privatistici, nei diversi casi di creazione di fondazioni *ex lege*, che di seguito si descrivono per quindi valutare se si tratti o meno, nei diversi casi, di privatizzazione effettiva e, quindi, di fondazione di diritto privato o di altro ente avente di questa soltanto la denominazione.

La costituzione di fondazioni *ex lege* riguarda due fattispecie: la trasformazione in fondazione di enti pubblici; la costituzione di nuovi enti.

20. *La trasformazione di enti pubblici in fondazione.* *Le casse di previdenza e assistenza di categoria*

Il primo caso, in ordine cronologico, di trasformazione in persona giuridica privata di una categoria di enti, disposta con legge, riguarda enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (casse di previdenza e assistenza di categoria), prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La trasformazione non avviene *ope legis*, bensì necessita di deliberazione dei competenti organi di enti, adottata a